**PATTO DI INTEGRITA’**

Relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un

“Semirimorchio a tre assi estensibile” Codice CIG 8898251D02

Tra

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA (di seguito denominato IUSS)

e

la Società …………………..…………………………………………., sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano integrato dello IUSS, adottato con decreto rettorale del Deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28.01.2016;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il Patto di Integrità degli appalti regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti di IUSS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 50/2016.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da IUSS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori.

Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco fornitori. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al gruppo o consorzio.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, in relazione alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albi/Elenchi fornitori, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Nelle fasi successive all’aggiudicazione, l’onere si intende riferito all’aggiudicatario il quale avrà l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori, inserendo tale specifica clausola nei contratti stipulati con i propri subappaltatori.

Art. 3 Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.

Art. 4 Violazione del Patto di Integrità

La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

A) esclusione del concorrente dalla gara ed incameramento della cauzione provvisoria ovvero qualora sia riscontrato in un momento successivo all’aggiudicazione l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto; di validità dell’offerta;

B) revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del contratto eventualmente già sottoscritto e l’incameramento della cauzione definitiva;

C) segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alle competenti Autorità.

IUSS terrà conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016.

Art. 5 Efficacia del Patto di Integrità

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 6 Esclusione della gara

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 7 Foro Competente

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….

Per la società: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_